Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 11 gennaio 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 9 ottobre 1967 registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1967 registro n. 126 Difesa, foglio n. 146

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CAPUTO Stefano di Domenico, classe 1919, da Formicola (Caserta). — Prendeva parte alla lotta partigiana in territorio straniero distinguendosi per coraggio e alto spirito aggressivo. Porta arma tiratore, nel corso di un durissimo combattimento, rimaneva solo di propria iniziativa a fronteggiare con la sua arma un furioso contrattacco nemico. Resisteva sul posto per circa un'ora infliggendo gravi perdite all'avversario che era giunto sino a pochi metri dalla sua arma. Esaurite le munizioni riusciva a raggiungere il proprio reparto che nel frattempo si era sistemato a difesa su altre posizioni. — Spanske Njive (Jugoslavia), 17 gennaio 1945.

MOTTA Antonio di Pietro, classe 1921, da Roma. — Giovane ufficiale in servizio presso reparto operante in territorio straniero, si votava all'armistizio alla lotta partigiana distinguendosi per ardimento e perizia. Comandante di battaglione, guidava con successo in numerose, rischiose azioni il reparto che aveva permeato della sua ardente volontà di lotta. Durante un massiccio attacco nemico, dopo più ore di tenace resistenza, ordinava di sua iniziativa il contrattacco contro una pericolosa infiltrazione avversaria. Impugnata l'arma di un mitragliere caduto, frenava con tiro centrato l'impeto della fanteria nemica. Colpito agli arti inferiori, rifiutava il trasporto in luogo più sicuro continuando a dirigere l'azione fino all'arrivo dei rinforzi. — Jaice (Jugoslavia), 20-22 gennaio 1944.

PALAZZOLO Vito fu Gaetano, classe 1909, da Regalbuto (Enna). — Sfuggito alla prigionia, si univa alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero e durante un lungo periodo di dura lotta si distingueva per capacità, perizia ed eccezionale ardimento. Avuto il compito di conquistare col suo reparto un munito caposaldo, trascinava con l'esempio i suoi uomini in reiterati, cruenti assalti. Ferito gravemente a una gamba, non desisteva dall'azione ma con magnifico sforzo conduceva nuovamente all'assalto i suoi uomini che riuscivano così ad espugnare la posizione. — Babìn Dol - Quota 94 (Jugoslavia), 12 aprile 1945.

PIGNOLO Pierino di Giovanni, classe 1920, la Lenta (Vercelli). — Vera tempra di graduato alpino, sorpreso dall'armistizio in territorio straniero, si univa immediatamente alle locali formazioni partigiane ove faceva rifulgere le sue eccezionali qualità di combattente. Fatto prigioniero, riusciva a fuggire e a raggiungere il suo reparto dove confermava in numerose azioni le sue capacità organizzative e la sua salda tempra. Durante l'assalto ad una munitissima posizione, contro la quale si erano già infranti ripetuti tentativi di altre formazioni, mentre vittoriosamente conduceva i suoi uomini, veniva ferito gravemente. Facendosi sorreggere da due porta feriti, pur fra atroci sofferenze continuava a guidare l'azione fino al raggiungimento dell'obiettivo. Solo allora, stremato di forze per la grande emorragia, si lasciava trasportare al posto di medicazione. — Majdan - Quota 214, 22 aprile 1945.

SACCO Antonio fu Giovanni, classe 1911, da Foggia. — Fuggito dalla prigionia di guerra entrava nelle formazioni partigiane operanti in territorio straniero e prendeva parte a numerosi combattimenti con slancio ed audacia. Durante una cruenta battaglia in cui il suo reparto già fortemente decimato perdeva il comandante, riusciva con vigorosa azione personale a tener vivo l'ardore combattivo dei commilitoni e a mantenere la posizione. Ferito alla fronte e rimasto privo della vista, mentre veniva trasportato al posto di medicazione continuava a pronunziare parole di incoraggiamento e di fede nella vittoria. — Alto esempio di nobili sentimenti militari e patriottici. — Brezovac (Jugoslavia), 27 aprile 1945.

STERPETTI Elvio fu Goffredo, classe 1917, da Cori (Latina). — Evaso dalla prigionia di guerra, si univa volontariamente alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero dando prova di coraggio e sprezzo del pericolo in numerosi combattimenti. — Mentre fruiva di un periodo di riposo per una ferita riportata in precedente combattimento, venuto a conoscenza che il proprio reparto si apprestava ad attaccare una dura posizione nemica, rientrava nelle file ed era tra i primi a lanciarsi all'assalto. Ferito gravemente ad una gamba, rifiutava l'immediato soccorso, continuando a incitare con fiere parole i commilitoni. — Majdan (Jugoslavia), 21 aprile 1945.

ZANELLA Adolfo di Ernesto, classe 1914, da Genova. — Giovane bersagliere entrato volontario nelle file partigiane operanti in territorio straniero, veniva da semplice gregario assunto al comando di un battaglione di partigiani italiani ai quali trasfondeva il suo giovanile entusiasmo e la sua fulgida fede, distinguendosi per coraggio e capacità. Nel corso di un duro attacco al fine di agevolare l'azione frontale di altre unità penetrava col suo reparto decisamente nelle linee nemiche attraverso un campo minato aggirandone le posizioni, conquistando una importante quota e infliggendo al nemico sanguinose perdite. Contrattaccato in forze da mezzi corazzati avversari, resisteva arditamente coi suoi uomini sulla posizione assicurando così alle sue unità un ordinato ripiegamento senza subire perdite. Esempio di audacia e capacità di comando. — Poljana (Jugoslavia), 10 maggio 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

BINI Angiolino di Amedeo, classe 1920, da Greve (Firenze). — Partecipava volontariamente alla lotta partigiana in territorio straniero distinguendosi per spirito di sacrificio e audacia. Vice comandante di compagnia, durante un violento combattimento, mentre un'ala del proprio reparto era seriamente minacciata, contrattaccava d'iniziativa con un plotone conquistando con fulmineo assalto una munita posizione nemica e catturando diversi prigionieri. — Quota Poljana (Jugoslavia), 4 dicembre 1944.

NOVIELLI Vitantonio di Francesco, classe 1917, da Acquaviva delle Fonti (Bari). — Già bravo sottufficiale di artiglieria, si univa all'atto dell'armistizio ai reparti partigiani operanti in territorio straniero ove, per il suo spirito combattivo e per il forte ascendente esercitato sui commilitoni, veniva posto al comando di compagnia. Nel corso di una vittoriosa azione bloccata da un centro di resistenza nemico molto fortificato, nonostante la violenta reazione, alla testa dei suoi uomini la attaccava ed annientava, facilitando così il prosieguo dell'operazione. — Tovarnik (Jugoslavia), 12 dicembre 1944.

TOTI Bruno fu Cesare, classe 1914, da Siena. — Sottufficiale dell'Esercito, all'armistizio entrava nelle file dei partigiani operanti in territorio straniero distinguendosi per doti di autorevolezza e di coraggio. Al comando di un plotone prima, e di una compagnia poi, guidava i suoi uomini al successo. Nei duri e sanguinosi combattimenti sostenuti per la liberazione di una grande città, ricevuto il compito di occupare una posizione fortemente battuta, si portava da solo in zona scoperta ma idonea per reagire al fuoco nemico e vi rimaneva fin quando una raffica lo feriva gravemente. — Belgrado (Jugoslavia), 15-20 ottobre 1944.

ZANELLA Adolfo di Ernesto, classe 1914, da Genova. — Giovane bersagliere entrato subito dopo l'armistizio nelle file partigiane operanti in territorio straniero si distingueva per non comuni doti di coraggio, decisione e capacità. Vice comandante di battaglione, reagiva prontamente, nel corso di un duro combattimento difensivo, ad un tentativo di penetrazione nemica guidando i suoi uomini al contrattacco. Resosi successivamente necessario il ripiegamento dell'unità, ne proteggeva la ritirata resistendo con pochi uomini in posizione avanzata per oltre tre ore contro forze molto superiori, rientrando infine nelle proprie linee. — Strug, quota 1813 (Jugoslavia), 19 giugno 1944.

(12789)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967, n. **1291.**

Norme sull'amministrazione del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.) in applicazione dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 280.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa alla istituzione di un fondo a gestione autonoma per la assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, istituito con legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalle leggi 28 luglio 1950, n. 595, e 14 febbraio 1963, n. 280, è amministrato mediante apposito servizio dal Ministro per il commercio con l'estero, coadiuvato da un comitato presieduto dal Ministro o per sua delega da un Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero e composto:

1) dai direttori generali del Ministero del commercio con l'estero;

2) dal direttore generale per gli affari economici del Ministero degli affari esteri;

3) dal direttore generale per il commercio interno e per i consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

4) dal capo del servizio borse (F.A.B.) del Ministero del commercio con l'estero;

5) dal capo del servizio centrale per le camere di commercio e per gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

6) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

7) da quattro presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I componenti di cui ai punti 6) e 7) durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Per i casi di assenza dei suddetti membri le amministrazioni interessate designeranno i rispettivi supplenti.

Le mansioni di segretario saranno esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero della carriera direttiva con qualifica non superiore a quella di direttore di divisione, coadiuvato da un segretario supplente.

Il predetto comitato è nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero. Con lo stesso decreto sono nominati i supplenti dei membri e del segretario.

In caso di mancanza, di assenza o di impedimento del Ministro o del Sottosegretario di Stato delegato, il comitato F.A.B. è presieduto dal direttore generale del personale e degli affari generali. Il comitato F.A.B. delibera validamente con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il comitato F.A.B. si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni semestre e in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritengano opportuno il Ministro per il commercio con l'estero, il Sottosegretario di Stato delegato, o sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri o dal collegio dei revisori.

Art. 2.

Il comitato F.A.B.:

1) esamina il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo del fondo a gestione autonoma e li sottopone al Ministro per il commercio con l'estero per l'approvazione;

2) propone al Ministro i concorsi da bandire per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, le modalità per l'espletamento dei concorsi medesimi, il numero delle borse da conferire, il loro ammontare, le sedi nelle quali i borsisti dovranno svolgere la propria attività e tutte le altre condizioni inerenti al conferimento e al godimento delle borse;

3) propone le norme per l'amministrazione del fondo autonomo;

4) esprime il proprio parere sulle proposte demandate al suo esame e propone altresì tutte quelle iniziative che ritiene utili al fine di agevolare il perfezionamento tecnico dei cittadini italiani che desiderano dedicarsi ad attività concernenti il commercio con l'estero.

Art. 3.

Il controllo sulla gestione finanziaria del fondo è esercitato da un collegio di revisori, composto da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a quella di primo referendario, che ne assume la presidenza e da due funzionari della carriera direttiva appartenenti ai ruoli del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e a quelli del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato, designati dalla Corte dei conti e dai rispettivi Ministeri.

I componenti del collegio dei revisori durano in carica due anni e possono essere confermati.

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero. Con lo stesso decreto vengono nominati i supplenti dei revisori effettivi, appartenenti alla stessa carriera e agli stessi ruoli di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 4.

L'anno finanziario coincide con quello previsto per il bilancio dello Stato.

Il Ministero del commercio con l'estero - Servizio borse, predispone il bilancio di previsione del F.A.B. almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio. Detto bilancio, corredato della relazione del comitato F.A.B. e del collegio dei revisori, è sottoposto all'approvazione del Ministro per il commercio con l'estero almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio.

Il capitale fruttifero — di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 280 — è investito in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, da depositare presso la Cassa depositi e prestiti. Le altre somme appartenenti al fondo possono essere investite in detti titoli o tenute in conto corrente fruttifero presso la cassa medesima.

La Cassa depositi e prestiti esegue i pagamenti a carico del fondo a gestione autonoma e cura gli incassi a favore di esso in base a ordinativi firmati dal Ministro per il commercio con l'estero o dal Sottosegretario di Stato delegato e vistati dalla Ragioneria centrale del Ministero.

La Cassa depositi e prestiti invierà annualmente al Ministero del commercio con l'estero, entro due mesi dalla fine dell'anno finanziario, una situazione del fondo corredata dell'estratto delle operazioni di pagamento e d'incasso effettuate durante l'anno finanziario stesso.

Il Ministero del commercio con l'estero invierà al collegio dei revisori dei conti, entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno finanziario, il conto consuntivo.

Il collegio dei revisori dei conti presenterà, entro cinque mesi dalla fine dell'anno finanziario, una relazione annuale che, insieme al conto consuntivo, sarà comunicata, entro il mese successivo, al Ministro per il commercio con l'estero ed al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 5.

Il contributo previsto dall'art. 2, lettera *b*, della legge 14 febbraio 1963, n. 280, è versato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante vaglia del Tesoro, o vaglia cambiario della Banca d'Italia, o vaglia postale intestati al tesoriere centrale dello Stato, quale cassiere della Cassa depositi e prestiti.

I titoli suddetti sono rimessi direttamente al Ministero del commercio con l'estero - Servizio borse (F.A.B.), che provvederà successivamente ad inoltrarli

alla Cassa depositi e prestiti, unitamente all'ordinativo d'incasso previsto dal quarto comma del precedente art. 4.

Le stesse disposizioni valgono per i versamenti dei contributi di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 280.

Art. 6.

Le borse di pratica commerciale vengono conferite, distintamente per ciascuna sede, in seguito a concorso per titoli e per esami.

Potranno partecipare a detto concorso i cittadini italiani che abbiano compiuto il ventunesimo e non superato il trentacinquesimo anno di età e siano in possesso almeno di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Ciascun candidato può concorrere per più borse; nella eventualità che risulti utilmente collocato in graduatoria per due o più di esse, il godimento sarà limitato ad una sola borsa, in base alle preferenze espresse.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano già usufruito di una borsa di pratica commerciale a carico del fondo.

Il bando di concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno novanta giorni prima degli esami.

Gli esami sono scritti e orali e dovranno tendere ad accertare la concreta attitudine del candidato a svolgere attività inerenti al commercio con l'estero.

Gli esami scritti consisteranno in:

1) prova di carattere generale con particolare riferimento alla disciplina degli scambi commerciali con l'estero e alla tecnica mercantile;

2) traduzione di un testo dall'italiano nella lingua che sarà indicata nel bando di concorso per ciascuna delle borse. I candidati che intendano avvalersi della facoltà di concorrere per più sedi dovranno sostenere traduzioni diverse, in relazione alle lingue indicate per ciascuna delle borse messe a concorso.

La prova orale consisterà in una conversazione nella lingua oggetto della prova scritta, tendente ad accertare una buona conoscenza della lingua stessa da parte del candidato, nonchè in un colloquio sulle seguenti materie:

1) disciplina degli scambi commerciali dell'Italia con l'estero;
2) elementi di geografia economica;
3) nozioni di tecnica mercantile e bancaria;
4) nozioni di diritto commerciale.

Per i punti 1) e 2) la prova verterà in particolare sul paese o i paesi prescelti dal candidato.

I candidati potranno chiedere inoltre di sostenere una conversazione in una o più lingue estere, in aggiunta a quella, o quelle, oggetto della prova scritta.

Il punteggio ottenuto in questa prova facoltativa concorrerà, se la prova sarà stata superata, alla determinazione del punteggio medio della prova orale.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro per il commercio con l'estero ed è composta da un consigliere di Stato che la presiede, da due funzionari del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, da due docenti universitari e da un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per le prove di lingue estere saranno aggregati alla commissione insegnanti universitari o di istituti di istruzione secondaria di secondo grado o altri esperti.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.

Con lo stesso decreto sono nominati i membri supplenti.

Art. 8.

Nella valutazione dei candidati, la commissione dispone complessivamente di venticinque punti, dei quali cinque per la valutazione dei titoli, dieci per le prove scritte e dieci per la prova orale.

Le prove scritte si intendono superate da quei candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi, con non meno di sei decimi in ciascuna prova.

La prova orale si intende superata da quei candidati che avranno riportato la votazione di almeno sei decimi.

Il punteggio complessivo è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i titoli presentati, nonchè dalla media di quelli ottenuti nelle prove scritte e di quelli attribuiti per la prova orale.

Art. 9.

In relazione al punteggio di cui all'articolo precedente, sono formate graduatorie distinte per ciascuna sede, in relazione alla quale sono stabilite le borse.

In caso di parità di merito, la commissione si uniformerà alle disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Le borse sono assegnate secondo l'ordine delle graduatorie formate, per ciascun paese, ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 11.

Nessun rimborso o diritto compete agli aspiranti per i viaggi dalla loro residenza alla sede di esame e viceversa, nonchè per la loro permanenza nella sede stessa.

Art. 12.

Quando concorrono speciali motivi, il Ministro per il commercio con l'estero può autorizzare i titolari delle borse a compiere o continuare la pratica commerciale in una sede diversa da quella per la quale la borsa è stata assegnata.

Il Ministro può autorizzare altresì l'assegnazione delle borse per le sedi rimaste eventualmente vacanti ai concorrenti risultati idonei secondo l'ordine del punteggio più favorevole attribuito ai medesimi nelle varie graduatorie.

Art. 13.

La borsa ha la durata di un anno; il Ministro per il commercio con l'estero potrà, tuttavia, prolungarla per

un secondo anno o frazione di esso, se, a giudizio del comitato, il titolare della borsa sia ritenuto meritevole di tale concessione per i risultati conseguiti nell'attività di borsista.

Resta in facoltà del Ministro di decidere altresì, in sede di bando di concorso, di far svolgere ai beneficiari delle borse, prima che raggiungano la sede assegnata, un periodo di tirocinio pratico, non superiore a tre mesi.

L'importo dell'assegno mensile, da corrispondere ai medesimi per la durata di detto periodo, sarà fissato dal predetto bando di concorso.

Art. 14.

Entro quattro mesi dalla data di conferimento della borsa, il titolare deve raggiungere la sede assegnatagli e presentarsi al capo della rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

Il borsista che non ottemperi all'obbligo previsto dal comma precedente decade dall'assegnazione.

Art. 15.

Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate, a decorrere dal giorno in cui il titolare della borsa si presenta al capo della rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ai sensi del primo comma dell'art. 14.

Ai titolari medesimi vengono rimborsate le spese per il viaggio in ferrovia in 1ª classe dal comune di ordinaria residenza alla sede di destinazione; per i percorsi marittimi o aerei verrà fornito direttamente il biglietto di passaggio in classe turistica.

Agli stessi sarà concesso, su richiesta motivata degli interessati, il rimborso delle spese per il viaggio di ritorno, con le modalità indicate nel comma precedente, sempre che rientrino definitivamente in Italia entro un mese dalla scadenza della borsa ovvero anche prima della scadenza, ma sempre per il definitivo rientro in Italia, quando concorrano speciali motivi e previa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero o, nei casi di assoluta urgenza, della rappresentanza diplomatica o consolare italiana del luogo.

Art. 16.

Il titolare della borsa deve tenere alto il prestigio del nome italiano all'estero e dimostrare una proficua operosità.

Egli ha per compito principale quello di approfondire la conoscenza del mercato del paese nel quale è destinato, accertando le reali condizioni dell'interscambio, nonchè le possibilità di sviluppo dello stesso, con particolare riguardo all'incremento delle esportazioni italiane.

Il titolare medesimo dovrà, durante i primi due mesi di permanenza nella sede assegnata, completare il proprio tirocinio presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente (ufficio commerciale ove esista) e presso l'ufficio dell'Istituto nazionale per il commercio estero, dove sia istituito.

Dopo il periodo predetto, il titolare potrà, nello svolgimento dei suoi compiti, assumere incarichi nella sede assegnata presso ditte commerciali italiane o estere allo scopo di perfezionare la sua pratica commerciale. Egli dovrà, in ogni caso, continuare a mantenere i contatti con la rappresentanza diplomatica o consolare e con gli uffici summenzionati competenti per territorio. Il Ministero del commercio con l'estero si riserva ogni valutazione sull'operato del borsista e di esperire i controlli che potrà ritenere opportuni.

Il borsista ha l'obbligo di inviare al Ministero del commercio con l'estero, almeno ogni tre mesi e per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare competente, un rapporto in triplice esemplare sull'attività da esso svolta e sulla situazione degli scambi fra il paese di residenza e l'Italia, segnalando in modo particolare le notizie che possono comunque interessare la esportazione dei prodotti nazionali. Copia di tali rapporti sarà inviata dal Ministero del commercio con l'estero a quello dell'industria, del commercio e dello artigianato.

Il Ministero del commercio con l'estero ha facoltà di affidare ai titolari delle borse lo studio di speciali argomenti concernenti i nostri traffici con il paese dove essi risiedono.

Art. 17.

Il Ministro per il commercio con l'estero può revocare la concessione della borsa:

a) se il titolare abbandona la sede senza autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero o, nei casi di assoluta urgenza, della rappresentanza diplomatica o consolare italiana del luogo;

b) per motivi di demerito del titolare o per scarso rendimento nell'espletamento dei suoi compiti, sentito il comitato previsto dall'art. 1.

Qualora il titolare della borsa venga autorizzato dal Ministero ad assentarsi temporaneamente, per giustificati motivi personali, dalla sede assegnatagli, sarà esaminata, sentito il comitato previsto dall'art. 1, la convenienza di sospendere o meno durante tale periodo il godimento della borsa e di prorogarlo di un periodo uguale a quello della sospensione.

Art. 18.

Ai componenti del comitato e del collegio dei revisori, nonchè ai membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi F.A.B. compete il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa sarà imputata al bilancio del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Art. 19.

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1967

SARAGAT

MORO — TOLLOY — FANFANI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 114. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1967, n. **1292**.

Ripartizione di due dei centocinquanta posti di professore universitario di ruolo istituiti con la legge 24 febbraio 1967, n. 62, con decorrenza dall'anno accademico 1967-68.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1967-68, centocinquanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:

nella misura del 5 per cento (e cioè in numero di otto) per le esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

nella misura del 30 per cento della restante parte (e cioè in numero di quarantatre) per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti;

nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra (e cioè in numero di dieci), per l'assegnazione alle facoltà e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

per la restante parte (e cioè in numero di ottantanove), per la ripartizione tra le facoltà e scuole per il normale incremento degli organici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 372, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 13 giugno 1967, con il quale sono stati ripartiti ottantasette nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti con la citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 640, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 7 agosto 1967, con il quale è stato assegnato un nuovo posto di professore universitario di ruolo, istituito con la predetta legge n. 62, alla facoltà di ingegneria dell'Università di Roma;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1967, n. 1063, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 23 novembre 1967, con il quale sono stati assegnati venti nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti con la stessa legge n. 62;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1967, n. 1131, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 306 del 9 dicembre 1967, con il quale sono stati assegnati diciannove nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti con la predetta legge n. 62;

Vedute le motivate richieste delle facoltà e scuole, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e diploma e corredate dei pareri del senato accademico e del consiglio di amministrazione, per l'assegnazione dei posti di ruolo in questione;

Considerato che la destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte delle facoltà e scuole interessate, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma secondo dell'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Considerato che all'assegnazione dei posti (in numero di dieci) riservati all'apertura dei concorsi delle discipline impartite per incarico da almeno nove anni e dei posti (in numero di otto) destinati alle esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965 si provvederà con successivi decreti;

Ravvisata la necessità di procedere ad una nuova ripartizione dei posti destinati al raddoppiamento delle cattedre savraffollate;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1967-68 sono così ripartiti tra le facoltà di cui appresso, altri due posti di professore universitario di ruolo dei centocinquanta istituiti, per l'anno accademico medesimo, dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62:

	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI FIRENZE	
Facoltà di giurisprudenza:	
per il raddoppiamento della cattedra di storia del diritto italiano	1
UNIVERSITÀ DI ROMA	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
per il raddoppiamento della cattedra di clinica pediatrica	1

Art. 2.

I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1967-68 saranno assegnati con successivi provvedimenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 119. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1967, n. **1293**.

Autorizzazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche (ENPAO), con sede in Roma, ad acquistare un complesso immobiliare.

N. 1293. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche (ENPAO) viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di lire 630.000.000 il complesso immobiliare, costituito da due fabbricati siti in Roma, lungotevere degli Inventori, angolo via Cruto, di proprietà della Società a r. l. « Costruzioni immobiliari », con sede in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 110. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1967.

Sostituzione di un consigliere di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1, lettera *b*) del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la lettera con la quale il dott. ing. Mario Valdivieso ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile;

Decreta:

Il dott. ing. Luigi Frunzio, ispettore capo superiore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è nominato — per un triennio, a decorrere dal 1° dicembre 1967 — consigliere di amministrazione della predetta azienda, ai sensi dell'art. 1, lettera *b*), del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, in sostituzione del dott. ingegnere Mario Valdivieso, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1967

SARAGAT

SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1967
Registro n. 51 Trasporti, foglio n. 392

(13248)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1967.

Esclusione del comune di Calliano dal settimo elenco dei comuni obbligati a redigere il piano regolatore generale del proprio territorio.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 20 marzo 1959, n. 144;

Visto il decreto interministeriale 22 marzo 1961, numero 1550; con cui venne approvato il settimo elenco dei comuni obbligati a redigere il piano regolatore generale del proprio territorio, ai sensi e per gli effetti del succitato art. 8 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Ritenuto che tra i comuni compresi nel predetto elenco venne incluso anche quello di Calliano (Asti);

Ritenuto che il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte, con nota 17 febbraio 1966, n. 2402, ha rappresentato la opportunità della esclusione dal citato settimo elenco del menzionato comune di Calliano;

Considerato che in effetti, il predetto comune — costituito da un esiguo numero di case — non presenta problemi di coordinamento per il suo sviluppo, in quanto l'esigua attività edilizia è limitata in gran parte al rifacimento di vecchi edifici adibiti alla conduzione di fondi agricoli;

che per le ragioni suesposte la proposta del Provveditorato alle opere pubbliche per il Piemonte appare meritevole di accoglimento;

Visto il voto n. 1152 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, emesso nell'adunanza del 15 settembre 1966;

Decreta:

A parziale modifica del decreto interministeriale 22 marzo 1961, n. 1550, è disposta l'esclusione del comune di Calliano dal settimo elenco dei comuni obbligati a redigere il piano regolatore del proprio territorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

Roma, addì 27 maggio 1967

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(13480)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1967.

Costituzione delle commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni per il biennio 1967-68.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1965, registro n. 92, foglio n. 309, con cui venivano costituite le commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffussioni nelle sedi delle stazioni radiotrasmittenti, per il biennio 1965-66 con le integrazioni di cui ai decreti ministeriali 27 aprile 1966 e 8 luglio 1966;

Viste le designazioni dei componenti artisti, fatte dai sindaci dei comuni in cui le commissioni hanno sede;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

Per il biennio 1967-68 le commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni nelle sedi sotto indicate saranno costituite dai seguenti componenti:

ANCONA:

Pesce dott. Santino Mario, direttore circostel, presidente;
Tombolini geom. Pietro, membro artista;
Serrini prof. Giuseppe, membro radioutente.

BARI:

D'Orsi ing. Antonio, direttore circostel, presidente;
Melchiorre dott. Vito, membro artista;
Palmiotti don Antonio, membro radioutente.

BOLOGNA:

Trevisan ing. Bruno, direttore circostel, presidente;
Soglia Sergio, membro artista;
Basile prof. Stefano, membro radioutente.

BOLZANO:

Rangone ing. Piercesare, direttore circostel, presidente;
Lazzarini prof. Carlo, membro artista;
Raffeiner on. avv. Joseph, membro radioutente.

CAGLIARI:

Baroni dott. Renato Ermanno, direttore circostel, presidente;
Duce dott. Fulvio, membro artista;
Cima ing. Teodoro, membro radioutente.

CATANIA:

Puglisi ing. Domenico, direttore circostel Messina, presidente;
Sciavarrello prof. Nunzio, membro artista;
Lo Presti Salvatore, membro radioutente.

FIRENZE:

Paxia dott. Giuseppe, direttore circostel, presidente;
Bilenchi Romano, membro artista;
Dainelli cav. Raffaele, membro radioutente.

GENOVA:

Ciaramella ing. Aurelio, direttore circostel, presidente;
They maestro Alfredo, membro artista;
De Negri Teofilo Ossian, membro radioutente.

MILANO:

Gotta ing. Elio, direttore circostel, presidente;
Pini dott. Giovanni, membro artista;
Barcia ing. Raffaele, membro radioutente.

NAPOLI:

Lamberti ing. Ernesto, direttore circostel, presidente;
Stefanile dott. Mario, membro artista;
Riccio ing. Raffaele, membro radioutente.

PALERMO:

Gazzè ing. Corrado, direttore circostel, presidente;
Raccuglia maestro Filippo Ernesto, membro artista;
Ziino prof. Ottavio, membro radioutente.

PESCARA:

Santucci dott. Vincenzo, direttore circostel Sulmona, presidente;
Macchia prof. Michele, membro artista;
Petrone rag. Tommaso, membro radioutente.

REGGIO CALABRIA:

Santonastaso ing. Teodoro, direttore circostel, presidente;
Murolo dott. Egidio, membro artista;
Leuzzi Domenico, membro radioutente.

ROMA:

Barbier ing. Osvaldo, direttore circostel, presidente;
Rosato dot. Carlo, membro artista;
Mucci avv. Emidio, membro radioutente.

TORINO:

Gelmi ing. Giuseppe, direttore circostel, presidente;
Tettamanzi Cesaro prof.ssa Maria, membro artista;
Soldi prof. Mario, membro radioutente.

VENEZIA:

Simonetti ing. Erminio, direttore circostel, presidente;
Lecco sig. Ferdinando, membro radioutente.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà designato il membro artista per la commissione di Venezia.

Art. 3.

Ai componenti le commissioni verrà corrisposto un compenso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 giugno 1967, n. 417.

La presunta spesa complessiva di L. 3.000.000 graverà sul cap. 191/1 del bilancio passivo dell'amministrazione poste e telecomunicazioni — esercizi 1967 e 1968 — per L. 1.500.000 ciascuno.

Art. 4.

La società concessionaria dei servizi di radiodiffusione rilascerà ai componenti le commissioni di cui al presente decreto le licenze di esercizio previste dall'art. 7 del regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1967
Registro n. 44 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 180

(13484)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1967.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1967.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito con modificazioni nella legge 3 marzo 1932, n. 269 e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 1966, con il quale è stato approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1967;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio medesimo;

Sentito il comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1967.

Roma, addì 19 ottobre 1967

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1967.

In aumento:

Cap. 131. — Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Amministrazione — di consigli, comitati e commissioni . . . L. 1.200.000

In diminuzione:

Cap. 541. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio . . . L. 1.200.000

Roma, addì 19 ottobre 1967

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(13356)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1967.

Modifiche all'art. 1 del decreto ministeriale n. 158364/40/296 del 9 ottobre 1967, con cui è stata disposta l'emissione di certificati speciali di credito, ai sensi del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, recante misure per l'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto n. 158364/40/296 del 9 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 11 ottobre 1967, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 306, con il quale è stata disposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 9 e 11 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, l'emissione di speciali certificati di credito, per un importo, in valore nominale, di lire 61.000.000.000, quale quota afferente all'anno 1967, certificati da collocare in due quote, di cui la prima di lire 30.000.000.000 nel mese di ottobre 1967 e la seconda di lire 31.000.000.000 nel mese di dicembre 1967;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla situazione del mercato finanziario, di modificare l'importo delle due quote dei certificati da emettere, nel senso di determinare in lire 40 miliardi la quota da collocare nel mese di ottobre 1967 e in lire 21 miliardi la quota da collocare nel mese di dicembre 1967, fermo restando lo importo nominale complessivo di lire 61 miliardi;

Decreta:

L'art. 1 del decreto ministeriale n. 158364/40/296 del 9 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1967, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 306 è modificato come segue:

«E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 9 e 11 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, l'emissione di speciali certificati di credito, con scadenza 1° luglio 1978, per la quota afferente l'anno finanziario 1967, per un importo, in valore nominale, di lire 61.000.000.000 (sessantunomiliardi) da collocare in due quote, di cui la prima di lire 40.000.000.000 (quarantamiliardi) nel mese di ottobre 1967 e la seconda di lire 21.000.000.000 (ventunomiliardi) nel mese di dicembre 1967, alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione: 99 lire per ogni 100 lire di capitale nominale, più gli interessi del 5,50 % dal 1° luglio 1967 al giorno precedente il versamento;

commissione di collocamento: 1 %;

commissione di garanzia: 0,50 % ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1967
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 395

(13403)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1967.

Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata con un rappresentante della categoria dei dirigenti di azienda.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 novembre 1967, relativo alla integrazione dei comitati regionali per la programmazione economica con i rappresentanti della categoria dei dirigenti di azienda;

Ritenuta la necessità di integrare il comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata con il dott. Michele Ricciardi, quale rappresentante della categoria dei dirigenti di azienda;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Michele Ricciardi è chiamato a far parte, quale rappresentante della categoria dei dirigenti di azienda, del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(13351)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1967.
Contributo a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi sui prodotti in colli del raccolto 1967.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297;

Tenuto conto delle necessità finanziarie dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Decreta:

Il contributo a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi sui prodotti in colli del raccolto 1967 dovuto dalle ditte titolari di licenze di concessione speciale è stabilito nella misura del 5 per mille dell'importo dei tabacchi dalle stesse ceduti al monopolio o esportati e quello dovuto dalle ditte titolari di licenze per la coltivazione di esportazione è stabilito nella misura del 3 per mille dell'importo dei tabacchi esportati.

I contributi sono calcolati sugli importi al netto della tassa di vigilanza e degli interessi dovuti dalle ditte concessionarie all'amministrazione dei monopoli per le anticipazioni da questa corrisposte. Nel calcolo dei suddetti importi le frazioni inferiori a L. 1000 sono trascurate.

I contributi sui tabacchi acquistati dall'amministrazione dei monopoli vengono trattenuti, all'atto del pagamento, dall'amministrazione stessa e versati all'istituto; i contributi sui tabacchi esportati sono corrisposti direttamente all'istituto dalle ditte concessionarie.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1967
Registro n. 9 Monopoli, foglio n. 201

(135)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1967.
Disposizioni concernenti l'impiego limitato di alcuni disinfestanti ciclodienici clorurati.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e modificato con la legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento approvato con il regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112;

Visto il decreto dell'A.C.I.S. in data 21 settembre 1954;

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificati con la legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Ritenuto che sia necessario limitare l'impiego di disinfestanti per uso agricolo a base di aldrin, dieldrin, clordano, eptacloro, eptacloro-epossido ed endrin, in attesa dell'esito degli studi sull'entità dei residui tossici rilevabili nei prodotti alimentari;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Le registrazioni concesse per la produzione ed il commercio di disinfestanti per uso agricolo a base di aldrin, dieldrin, clordano, eptacloro e eptacloro-epossido sono soggette alle limitazioni e revoche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

La produzione ed il commercio di disinfestanti per uso agricolo a base di aldrin, dieldrin, clordano, eptacloro ed eptacloro-epossido, regolarmente registrati, restano autorizzati esclusivamente nelle formulazioni:

a) polvere, contenente al massimo il 10% di principi attivi, per il trattamento delle sementi;

b) granulato, contenente al massimo il 4% di principi attivi, per la disinfestazione del terreno.

Le etichette e gli eventuali fogli illustrativi dei prodotti di cui alla lettera *a*) debbono recare le seguenti avvertenze:

1) Prodotto da usarsi esclusivamente per il trattamento delle sementi.

2) In considerazione della tossicità del prodotto chi ne faccia uso diverso da quello indicato è responsabile delle conseguenze.

Le etichette e gli eventuali fogli illustrativi dei prodotti di cui alla lettera *b*) debbono recare le seguenti avvertenze:

1) Prodotto da usarsi per la disinfestazione del terreno una volta ogni quattro anni alla dose di Kg. 2 di principio attivo per ettaro, se trattasi di clordano o aldrin; Kg. 0,60 di principio attivo per ettaro se trattasi di dieldrin; Kg. 1,5 di principio attivo per ettaro, se trattasi di eptacloro o eptacloro-epossido. Tali dosi non sono cumulabili tra loro.

2) Prodotto da usarsi esclusivamente per il trattamento di terreni destinati a culture di barbabietole, mais, patate, tabacco, fiori e piante ornamentali.

3) In considerazione della tossicità del prodotto, chi lo usi per culture diverse da quelle indicate o in dosi superiori è responsabile delle conseguenze.

Art. 3.

Con effetto dal 1° luglio 1968 sono revocate tutte le registrazioni di disinfestanti per uso agricolo a base di aldrin, dieldrin, clordano, eptacloro ed eptacloro-epossido non rispondenti alle formulazioni di cui all'art. 2.

Entro il 30 maggio 1968 i titolari di tali registrazioni possono chiedere al Ministero della sanità l'autorizzazione ad apportare ai prodotti già registrati tutte le variazioni necessarie per renderli conformi alle disposizioni di cui all'art. 2.

Art. 4.

Resta autorizzata l'importazione di disinfestanti per uso agricolo a base di aldrin, dieldrin, clordano, eptacloro, eptacloro-epossido gia registrati con formulazioni corrispondenti a quelle previste nel precedente art. 2.

La vendita delle giacenze di prodotti registrati con formulazioni diverse da quelle previste dall'art. 2, fabbricati o importati precedentemente al presente decreto, è consentita fino a tutto il 30 giugno 1968, a condizione che le confezioni siano munite di fogli illustrativi recanti le limitazioni di impiego e le avvertenze previste nel precedente art. 2.

Art. 5.

L'uso dei rodenticidi a base di endrin e di dieldrin deve effettuarsi con distribuzione controllata dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura e dagli osservatori fitopatologici.

Art. 6.

Nessuna limitazione è stabilita per la fabbricazione e l'importazione, come materie prime, dell'aldrin, del dieldrin, dell'endrin, del clordano, dell'eptacloro e dell'eptacloro-epossido.

Art. 7.

Qualora il fatto non costituisca un più grave reato, ai contravventori saranno applicate le pene previste dall'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e comunicato dai medici provinciali agli ordini professionali e alle ditte interessate delle rispettive circoscrizioni ed ha effetto a partire dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(13448)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1967.

Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna con un rappresentante della categoria dei dirigenti di azienda.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 novembre 1967, relativo alla integrazione dei comitati regionali per la programmazione economica con i rappresentanti della categoria dei dirigenti di azienda;

Ritenuta la necessità di integrare il comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna con il prof. avv. Angelo Senin, quale rappresentante della categoria dei dirigenti di azienda;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. avv. Angelo Senin è chiamato a far parte, quale rappresentante della categoria dei dirigenti di azienda, del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(13344)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1967.

Costituzione del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'associazione, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del consiglio di amministrazione, del consiglio tecnico e del collegio sindacale dell'associazione;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1966, concernente la nomina del commissario straordinario dell'associazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1967, concernente la nomina del nuovo commissario straordinario dell'associazione;

Ritenuta la necessità di ricostituire il consiglio d'amministrazione dell'associazione;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione è così composto:

1) Orsini ing. Felice;
2) Pomini dott. ing. Antonmaria;
3) Arzilli dott. ing. Enzo;
4) Bucchi dott. Renato;
5) Ghezzi rag. Pietro;
6) Pinacci ing. Andrea;
7) Volpi prof. ing. Giulio;
8) Badile ing. Didimo;
9) Castelli ing. Franco;
10) Villa dott. ing. Antonio;
11) Coppola dott. Gaetano;
12) Galvani dott. Giorgio,

in rappresentanza degli industriali.

1) Tafuri dott. ing. Adriano, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria.

1) Pavan dott. Agostino;
2) Giacalone avv. Giovanni;
3) Michelazzi dott. Carlo;
4) Cimino dott. Aniello;
5) Bellandi Paolo;
6) Bellomo Franco,

di nomina ministeriale.

Art. 2.

Le funzioni di presidente e di vice presidente del consiglio di amministrazione sono affidate rispettivamente al dott. Agostino Pavan e all'avv. Giovanni Giacalone.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1967

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1967
Registro n. 16 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 135

(198)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa ferraioli e carpentieri di Predappio », con sede in Predappio (Forlì), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 3 ottobre 1967 alla società « Cooperativa ferraioli e carpentieri di Predappio », con sede in Predappio (Forlì), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa ferraioli e carpentieri di Predappio », con sede in Predappio (Forlì), costituita per rogito notaio Petricelli Bonaventura in data 28 agosto 1961 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Arduino Gardelli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1967

Il Ministro: BOSCO

(13247)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1967.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Elena Enrico S.r.l. già corrente in Tarvisio (Udine).

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Elena Enrico S.r.l, già corrente in Tarvisio (Udine), ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per l'importazione di merci varie dall'Austria, per il complessivo importo di Lit. 10.490.089, di cui ai seguenti Mod. B Import, emessi dalla Banca Cattolica del Veneto di Udine: n. 4.881.029 del 17 gennaio 1962, n. 4.881.030 del 17 gennaio 1962, n. 4.881.031 del 17 gennaio 1962, n. 4.881.048 del 1° febbraio 1962, n. 4.881.049 del 1° febbraio 1962, n. 4.881.101 del 1° febbraio 1962, n. 4.881.107 del 12 febbraio 1962, n. 4.881.108 del 12 febbraio 1962, n. 4.881.119 del 1° marzo 1962 e n. 4.881.120 del 1° marzo 1962;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionato;

Ritenuto che la ditta su citata non ha importato, entro i termini prescritti, parte alcuna delle merci cui i succitati Mod. B. Import si riferiscono;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale a favore dello erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Elena Enrico S.r.l. già corrente in Tarvisio (Udine), nella misura del 10 % dell'importo complessivo di Lit. 10.490.089.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1967

Il Ministro: TOLLOY

(13389)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1967.

Determinazione della classe di contribuzione e della corrispondente retribuzione imponibile, per i lavoratori facchini della provincia di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, il quale prevede che per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto delle società ed enti medesimi, possono essere determinati per provincia o per zone od anche per settori di attività merceologiche, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, la classe di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile valida nei confronti dei lavoratori facchini operanti nelle stazioni ferroviarie, aereostazioni e dogana della provincia di Milano, è fissata come segue:

8ª classe contributiva, con retribuzione imponibile di L. 94.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1967

Il Ministro: Bosco

(13373)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1967.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese « L'Union », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Union » intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, da stipularsi con visita medica;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica e le relative clausole particolari, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Union »:

Tariffa, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 15 dicembre 1967

Il Ministro: Andreotti

(13440)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1967.

Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia con un rappresentante della categoria dei dirigenti di azienda.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 9 agosto 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 novembre 1967, relativo alla integrazione dei comitati regionali per la programmazione economica con i rappresentanti della categoria dei dirigenti di azienda;

Ritenuta la necessità di integrare il comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia con il dott. ing. Diego Vanoni, quale rappresentante della categoria dei dirigenti di azienda;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. ing. Diego Vanoni è chiamato a far parte, quale rappresentante della categoria dei dirigenti di azienda, del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1967

Il Ministro: Pieraccini

(13340)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1967.

Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica delle Marche con un rappresentante della categoria dei dirigenti di azienda.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica delle Marche;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 novembre 1967, relativo alla integrazione dei comitati regionali per la programmazione economica con i rappresentanti della categoria dei dirigenti di azienda;

Ritenuta la necessità di integrare il comitato regionale per la programmazione economica delle Marche con l'ing. Enrico Calabria, quale rappresentante della categoria dei dirigenti di azienda;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Enrico Calabria è chiamato a far parte, quale rappresentante della categoria dei dirigenti di azienda, del comitato regionale per la programmazione economica delle Marche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1967

Il Ministro: Pieraccini

(13338)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1967.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla società « La Pace » di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società « La Pace » di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla società « La Pace » di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano:

Tariffa 7, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo. (Sostituisce la analoga approvata con decreto ministeriale 27 marzo 1963).

Roma, addì 15 dicembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(13246)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1967.

Determinazione della somma dovuta al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione ed il riordinamento dell'Associazione nazionale per i mutilati ed invalidi del lavoro;

Vista la legge 19 gennaio 1963, n. 15, con la quale, tra l'altro, è stata istituita in favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro una addizionale dell'1 per cento su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto in particolare l'art. 15, secondo comma, di quest'ultima legge, il quale demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale la determinazione, con apposito decreto, della quota parte del gettito dell'addizionale predetta da devolvere al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro, tenuto conto del piano annuale dei corsi di addestramento;

Considerato che per l'attuazione del citato piano organico dei corsi di addestramento, concordato con l'ANMIL per l'anno 1968, la somma occorrente al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per lo svolgimento di tale attività è stata calcolata in lire 90.000.000;

Decreta:

L'ammontare della somma dovuta al fondo per lo addestramento professionale dei lavoratori di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per lo svolgimento delle attività addestrative previste dall'art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, a favore degli invalidi del lavoro, è stabilito, per l'anno 1968, nella cifra complessiva di L. 90.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1967

Il Ministro: BOSCO

(13355)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1967.

Classificazione tra le provinciali di otto strade consorziali in provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la relazione, con la quale il consorzio per la zona industriale Apuana ha proposto la classificazione tra le provinciali di otto strade consorziali;

Vista la delibera 10 ottobre 1966, n. 83, con la quale l'amministrazione provinciale di Massa Carrara ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle strade suddette, con la seguente denominazione:

1) strada « della zona industriale », km. 4 + 020;
2) strada « della Catagnina », km. 1 + 160;
3) strada « della Bordigona », km. 1 + 560;
4) strada « degli Oliveti », km. 2 + 370;
5) strada « del Carbone », km. 0 + 370;
6) strada « del Mare », km. 1 + 380;
7) strada « del Cemento », km. 0 + 630;
8) strada « diramazione della Bordigona », chilometri 0 + 270;

Visto il voto 19 settembre 1967, n. 1134, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la proposta dell'amministrazione succitata per la classificazione tra le provinciali delle otto strade in parola possa essere accolta;

Ritenuto che le strade stesse possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade:

1) strada « della zona industriale »: parte dalla provinciale « Massa - Avenza », presso il ponte San Leonardo sul Frigido si allaccia nuovamente alla provinciale « Massa - Avenza » in località Avenza, della estesa di km. 4 + 020;

2) strada « della Catagnina »: allaccia la strada statale « Aurelia » con la strada provinciale « Massa - Avenza », dell'estesa di km. 1 + 160;

3) strada « della Bordigona »: allaccia la strada statale « Aurelia » con la stazione ferroviaria della zona industriale e con la strada « degli Oliveti », dell'estesa di km. 1 + 560;

4) strada « degli Oliveti »: allaccia la strada statale « Aurelia » con la provinciale « Massa - Avenza », della estesa di km. 2 + 370;

5) strada « del Carbone »: allaccia la strada provinciale « Massa - Avenza » con la strada « del Mare », dell'estesa di km. 0 + 370;

6) strada « del Mare »: allaccia la strada provinciale « Massa - Avenza » con la statale a Mare (viale delle Pinete) e con il porto di Marina di Carrara, dell'estesa di km. 1 + 380;

7) strada « del Cemento »: allaccia la strada statale « Aurelia » con la strada « della zona industriale », dell'estesa di km. 0 + 630;

8) strada « diramazione della Bordigona »: allaccia la strada « della Bordigona » alla strada « della zona industriale », dell'estesa di chilometri 0 + 270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1967

Il Ministro: MANCINI

(13479)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1967.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena), approvato con decreto ministeriale del 17 agosto 1967;

Visto il decreto ministeriale dell'11 settembre 1962 con il quale l'on.le dott. Mario Merighi venne nominato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il geom. Mariano Caleffi è nominato presidente della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(64)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 1,30 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 23 dicembre 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(13502)

DECRETO PREFETTIZIO 20 dicembre 1967.

Ricostituzione del consiglio provinciale di sanità di Cuneo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il precedente decreto n. 4036/13.10 Gab. del 25 novembre 1964;

Ritenuto che occorre procedere alla rinnovazione del consiglio provinciale di sanità per scaduto triennio di carica;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità per il triennio decorrente dalla data del presente decreto, è così costituito:

1) il prefetto, presidente;
2) il medico provinciale, membro di diritto;
3) il veterinario provinciale, membro di diritto;
4) il presidente del tribunale di Cuneo, membro di diritto;
5) l'ingegnere capo del genio civile, membro di diritto;
6) il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro di diritto;
7) il capo dell'ispettorato del lavoro, membro di diritto;
8) l'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado, residente nel capoluogo, membro di diritto;
9) l'ufficiale sanitario del capoluogo, membro di diritto;
10) il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale igiene e profilassi, membro di diritto;
11) il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale igiene e profilassi, membro di diritto;
12) il dott. Angelo Ghigo, medico condotto;
13) il cav. uff. Mario Bovo, presidente dell'ospedale civile - Saluzzo;
14) il dott. Tiziano Gennaro, direttore sanitario dell'ospedale civile - Cuneo;
15) il prof. dott. Claudio Angeleri, primario medico dell'ospedale civile - Mondovì;
16) il prof. dott. Giovanni Gili, primario chirurgo dell'ospedale - Bra;
17) il prof. Giorgio Arezzi, primario chirurgo dell'ospedale civile - Cuneo;
18) il prof. Mario Castellano, primario medico dell'ospedale civile - Fossano;
19) il prof. Carlo Zunin, primario pediatra dell'ospedale civile - Cuneo;
20) l'avv. Giovanni Gullino, esperto in materia amministrativa;
21) il dott. ing. Francesco Gilardi, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;
22) il dott. ing. Vincenzo Dogliani, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;
23) il cav. uff. prof. dott. Giovanni Donadei, rappresentante dell'ordine dei medici;
24) il dott. Armando Allasia, rappresentante dell'ordine dei veterinari;
25) il comm. dott. Francesco Ferrario, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;
26) Margherita Dho-Quaglia, rappresentante del collegio ostetriche;
27) Edda Passera-Sclavo, rappresentante del collegio infermiere professionali A.S.V.;
28) il cav. uff. dott. Clemente Villani, rappresentante dell'I.N.P.S.;
29) il cav. Achille Sampietro, rappresentante dell'I.N.A.I.L.;
30) il dott. Cesare Perinetti, rappresentante dell'I.N.A.M.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. Gerardo Trasi, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

Cuneo, addì 20 dicembre 1967

Il prefetto: CELLERINO

(13494)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 10449 in data 30 dicembre 1967, è stata prorogata fino al 30 giugno 1968 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano ed il dott. Alberto Varanese è stato confermato commissario governativo dell'Istituto stesso per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1968.

(143)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modifiche al decreto ministeriale 9 novembre 1966 concernente lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, della società cooperativa di produzione e lavoro « La Salandrese », con sede in Salandra (Matera).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 dicembre 1967 è stato modificato il precedente decreto ministeriale 9 novembre 1966 — che disponeva lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, della società cooperativa di produzione e lavoro « La Salandrese », con sede in Salandra (Matera), con la nomina di un commissario liquidatore — nel senso che detto scioglimento deve considerarsi effettuato senza far luogo a liquidazione, non risultando rapporti patrimoniali da definire.

(95)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1967, registro n. 97 Pubblica istruzione, foglio n. 347, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Franco Foresta avverso la decisione n. 52115 del 28 novembre 1965 adottata dalla commissione dei ricorsi presso il Proveditorato agli studi di Catanzaro in materia di incarichi e supplenze di insegnamento.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1967, registro n. 96 Pubblica istruzione, foglio n. 364, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 20 agosto 1964 dalla sig.ra Venera Bellio Ponticello, avverso la nota n. 15948 del 2 luglio 1964, con la quale la Ragioneria centrale del Ministero della pubblica istruzione ha respinto l'istanza, avanzata dall'insegnante stessa, diretta ad ottenere la differenza di retribuzione fra il coefficiente 260 ed il coefficiente 220 per il servizio scolastico prestato negli anni 1960-61 - 1961-62 - 1962-63.

Alla interessata è stato concesso, inoltre, l'errore scusabile, con conseguente remissione in termine per esperire, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso gerarchico al Ministro per la pubblica istuzione.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1967, registro n. 97 Pubblica istruzione, foglio n. 346, è stato dichiarato inammisibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Alessandro Maggi avverso la decisione numero 9369 adottata il 22 luglio 1964 dalla commissione dei ricorsi presso il Provveditorato agli studi di Ravenna, in materia di punteggio da attribuirsi in sede di graduatoria provinciale degli aspiranti ad incarichi di insegnamento.

(13508)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 26 ottobre 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1967
registro n. 132 Esercito, foglio n. 81

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 7 settembre 1919, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1919, registro n. 147 Guerra, foglio n. 183 (Bollettino ufficiale 1919, dispensa 83, pagina 5229):

Biglia Emilio, da Castion di Strada (Udine), soldato 27° battaglione d'assalto, matricola 2866. Il cognome è: Billia.

Regio decreto 3 aprile 1926, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1926, registro n. 7 Guerra, foglio n. 275 (Bollettino ufficiale 1926, dispensa 22, pagina 1300):

D'Agostino Pietro, da Barcis (Udine), caporale 45° reggimento fanteria, matricola 304. Il cognome è: D'Agostin.

Decreto presidenziale 25 febbraio 1947, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1947, registro n. 8 Esercito, foglio n. 305 (Bollettino ufficiale 1947, dispensa n. 14, pagina 1344):

Gandolfi Giuseppe, di Arnaldo e di Rossi Teresa, da Iselle di Trasquera (Novara). La data del fatto d'arme viene modificata da «4 settembre 1941» a «4 settembre 1942».

Nei sottonotati decreti relativi a Paggi Giuseppe, da Sale Vercellese (Novara), caporal maggiore 4° reggimento bersaglieri, matricola 27891, il luogo di nascita deve intendersi Vercelli:

Decreto luogotenenziale 1° luglio 1917, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1917, registro n. 52 Guerra, foglio n. 328 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 50, pagina 4301);

Decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1918, registro n. 94 Guerra, foglio n. 222 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 40, pagina 3198);

Decreto luogotenenziale 29 maggio 1919, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1919, registro n. 136 Guerra, foglio n. 97 (Bollettino ufficiale 1919, dispensa 34, pagina 2384).

Regio decreto 14 luglio 1928, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1928, registro n. 28 Guerra, foglio n. 574 (Bollettino ufficiale 1928, dispensa 51, pagina 3194):

Poggi Giuseppe, da Sale Vercellese (Novara), caporal maggiore 4° reggimento bersaglieri, matricola 27891. Il cognome è: Paggi, il luogo di nascita è: Vercelli.

Decreto presidenziale 3 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1950, registro n. 18 Esercito, foglio n. 11 (Bollettino ufficiale 1950, dispensa 13, pagina 1644):

Wailant Marcello fu Giuseppe e di Zanon Caterina, da Venezia, classe 1919, il cognome è: Waillant.

(9)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 7

Corso dei cambi del 10 gennaio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,75	624,71	624,74	624,73	—	624.78	624,74	624,80	624,78
$ Can.	576,40	576,30	577,25	576.80	576 —	—	576.85	576,80	576,40	576,95
Fr. Sv.	143,85	143,86	143,87	143,86	143,90	—	143,87	143,86	143,85	143,88
Kr. D.	83,84	83.83	83.86	83.82	83,75	—	84,81	83,82	83,84	83,84
Kr. N.	87,48	87.47	87,4850	87,46	87,45	—	87,475	87,46	87,48	87,48
Kr. Sv.	121 —	120,97	121 —	120,965	121 —	—	120,98	120,965	121 —	121 —
Fol.	173,51	173,51	173,52	173,52	173.45	—	173,50	173,52	173,50	173,55
Fr. B.	12,57	12,565	12,57	12,57	12,565	—	12,5685	12,57	12,56	12,565
Franco francese	126,97	127,01	127,02	127,02	126.95	—	127,015	127,02	126,97	127 —
Lst.	1506,12	1506,50	1506,25	1506,50	1505,75	—	1506,65	1506,50	1506,12	1506,50
Dm. occ.	155,89	155,93	155,90	155,94	155,80	—	155,935	155,94	155,89	155,94
Scell. Austr.	24,14	24,14	24,1550	24,15	24,10	—	24,1525	24,15	24,14	24,143
Escudo Port.	21,90	21,87	22 —	21,90	21,85	—	21,91	21,90	21,90	21,90
Peseta Sp.	8,97	8,97	9 —	8,98	8,95	—	8,9760	8,98	8,97	8,976

Media dei titoli del 10 gennaio 1968

Rendita 5% 1935	104,475
Redimibile 3,50% 1934	100,575
Id. 3,50% (Ricostruzione)	83,70
Id. 5% (Ricostruzione)	97,675
Id. 5% (Riforma fondiaria)	96,575
Id. 5% (Città di Trieste)	96,075
Id. 5% (Beni Esteri)	95,725
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	98,65
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5% (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 gennaio 1968

1 Dollaro USA	624,76
1 Dollaro canadese	576.825
1 Franco svizzero	143.865
1 Corona danese	83,815
1 Corona norvegese	87,467
1 Corona svedese	120,972
1 Fiorino olandese	173,51
1 Franco belga	12,569
1 Franco francese	127,017
1 Lira sterlina	1506,575
1 Marco germanico	155,937
1 Scellino austriaco	24.151
1 Escudo Port.	21,905
1 Peseta Sp.	8,978

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santa Cristina Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1967, il comune di Santa Cristina Gela (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.918.584, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(106)

Autorizzazione al comune di Erice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1967, il comune di Erice (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 274.899.818, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(104)

Autorizzazione al comune di Custonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1967, il comune di Custonaci (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.376.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(105)

Autorizzazione al comune di Spadafora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1967, il comune di Spadafora (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 25.483.787, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(107)

Autorizzazione al comune di Santa Lucia del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1967, il comune di Santa Lucia del Mela (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.531.692, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(108)

Autorizzazione al comune di Gibellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1967, il comune di Gibellina (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.712.968, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(109)

Autorizzazione al comune di Centuripe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1967, il comune di Centuripe (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.859.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(111)

Autorizzazione al comune di Santa Margherita di Belice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1967, il comune di Santa Margherita di Belice (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.949.172, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(110)

Autorizzazione al comune di Pietrapaola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1967, il comune di Pietrapaola (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.381.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(112)

Autorizzazione al comune di Panettieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1967, il comune di Panettieri (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.022.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(113)

Autorizzazione al comune di Longobardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1967, il comune di Longobardi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.041.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(114)

Autorizzazione al comune di San Lucido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1967, il comune di San Lucido (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.311.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(115)

Autorizzazione al comune di San Martino di Finita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1967, il comune di San Martino di Finita (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.246.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(116)

Autorizzazione al comune di Santa Domenica Talao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1967, il comune di Santa Domenica Talao (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.895.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(117)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a tre posti di vice ragioniere in prova (ex coeff. 202) nella carriera di concetto del ruolo amministrativo dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulla legalizzazione delle firme e sulle documentazioni amministrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a tre posti di vice ragioniere in prova (ex coeff. 202) nella carriera di concetto del ruolo amministrativo dell'amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di vice ragioniere in prova (ex coeff. 202) nella carriera di concetto del ruolo amministrativo dell'amministrazione centrale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti del diploma di ragioniere.

Non sono ammessi titoli di tudio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste non siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed *orfani di caduti per causa di servizio di cui alla legge* 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione allo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione di decreti legislativi del capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (v. schema esemplificativo all. *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta. Tale termine decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4) possono essere ammesi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, con l'indicazione della non ancora avvenuta iscrizione per i concorrenti minori di età;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubblche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego, con la dichiarazione negativa nel caso in cui il concorrente non abbia mai prestato servizio;

8) l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data di conseguimento del titolo di studio richiesto;

9) l'eventuale lingua estera prescelta per la prova facoltativa.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero (Gabinetto) dopo il termine indicato nel precedente art. 5, anche se spedite per posta, o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande che non contengono le indicazioni di uno o più requisiti generali di cui al precedente art. 5, nonchè di quelle che non siano state redatte su carta legale o siano prive dell'autenticazione della firma dell'aspirante.

Le domande dovranno essere redatte in conformità dello schema esemplificativo — All. *A* — del presente decreto e che fa parte integrante del bando di concorso.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove e orfani di caduti per servizio, dei mutilati ed invalidi del lavoro e delle altre categorie, previsti dalla legge n. 851 del 14 ottobre 1966, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5.000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insegniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dallo art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia dove risiedono, e dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

t) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

u) coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge n. 851 del 14 ottobre 1966, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 271, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sara consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

Le medesime norme valgono per i diplomi di istruzione secondaria di primo grado richiesti, a norma del summenzionato art. 2, per gli impiegati delle carriere esecutive della amministrazione statale che rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o corrispondente.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 3, punto 5° e art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti - per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi - nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso **è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.**

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400.

F) Certificato medico, in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dallo ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alla lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

*Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescri*zioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti artt. 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni ed Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultano le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dello art. 128, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dello art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) nozioni di diritto privato (civile e commerciale);

b) nozioni di diritto amministrativo;

c) computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

b) nozioni di statistica metodologica.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di poter sostenere le prove scritte ed orali nella lingua inglese o francese o tedesca o in tutte le predette lingue.

Art. 13.

La commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto ministeriale, sarà composta da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente, da due professori di istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame e da due impiegati delle carriere dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Alla commissione saranno aggregati, quali membri aggiunti, tre professori esperti nelle lingue francese, inglese e tedesca.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sara data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del voto ottenuto in quella orale.

Ai candidati che avranno superato la prova facoltativa di lingue estere verrà assegnato, per ognuna di esse, fino ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

Coloro che non avranno riportato la sufficienza nelle prove scritte facoltative di lingua estera non potranno ottenere l'ammissione alle relative prove orali.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto del ruolo della Amministrazione centrale (ex coeff. 202) e conseguiranno la nomina a vice ragioniere se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice ragioniere in prova sarà corrisposto il trattamento economico nella qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente, di questa o di altre amministrazioni, comprese le camere di commercio, industria ed agricoltura, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1967, n. 3.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1967
Registro n. 13, *foglio n.* 212

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi) - Via Molise, 2. — ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a (provincia di . . . . .) il (1) e residente in . . . chiede di essere ammesso al concorso . . . in prova nella carriera . . del ruolo . .

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso . in data .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (4);

f) di/non —— aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause .;

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . (5);

h) di voler sostenere la prova.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma del candidato:

. . . .

Visto: per l'autenticazione della firma del Sig. . . . . . . (6).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'articolo 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; appartenente ad una delle categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . in qualità di in servizio a presso . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. rilasciato il . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data dall'ente . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(12249)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 757/6-Amm. in data 5 febbraio 1966, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 3400/6-Amm. in data 3 luglio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso suddetto;

Visto il proprio decreto n. 3402/6-Amm. in data 3 luglio 1967, con il quale sono stati dichiarati, i vincitori del concorso sopraindicato;

Considerato che il dott. Burchianti Giovanni vincitore della condotta medica di Elmo del comune di Sorano ha rinunziato alla condotta assegnatagli e che alla condotta stessa hanno rinunziato anche gli altri candidati utilmente collocati in graduatoria e debitamente interpellati;

Considerato pertanto che deve procedersi alla assegnazione della sopraindicata condotta;

Viste le domande dei concorrenti con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Considerato che il dott. Pitisano Filippo che segue in graduatoria il vincitore e gli altri concorrenti rinunziatari della condotta medica di Elmo del comune di Sorano ha dichiarato di accettare la condotta in parola;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Pitisano Filippo è dichiarato vincitore della condotta medica di Elmo del comune di Sorano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 13 dicembre 1967

Il medico provinciale: FINIZIO

(13492)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.